



DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DALLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA.

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco.
2. Gli aiuti sono concessi sulla base del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare, gli aiuti di cui al presente Disciplinare soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29 (aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti) e al capo I del citato regolamento, alle quali si rinvia per quanto non previsto dal presente Disciplinare.
3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente disciplinare e quelle di cui al citato regolamento, prevalgono le norme di quest'ultimo.
4. Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente disciplinare vengono indennizzati i danni provocati dalle seguenti specie di fauna selvatica: orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*); lupo appenninico (*Canis lupus lupus*); aquila reale (*Aquila chrysaetos*); lince europea (*Linx linx*); gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*); faina (*Martes foina*); martora (*Martes martes*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe comune (*Vulpes vulpes*) e cinghiale (*Sus scrofa*).
2. Ai fini del seguente disciplinare vengono indennizzati i danni arrecati:
 - a. alle seguenti specie di animali domestici allevati: bovino domestico (*Bos taurus*); pecora domestica (*Ovis aries*); capra domestica (*Capra hircus*); cavallo domestico (*Equus caballus*); asino domestico (*Equus asinus domesticus*); gli ibridi ottenuti dagli incroci di cavalli ed asini (mulo e bardotto); coniglio domestico (*Oryctolagus cuniculus*); suino domestico (*Sus scrofa*); specie avicole appartenenti ai generi: *Anas*, *Anser*, *Cygnopsis*, *Numida*, *Meleagris*; ape domestica (*Apis mellifera*);

-
- b. alle seguenti specie di animali selvatici allevati: cervo (*Cervus elaphus*); capriolo (*Capreolus capreolus*); daino (*Dama dama*); cinghiale (*Sus scrofa*); lepre (*Lepus europaeus*).
3. Sono altresì riconosciuti ed indennizzati i danni subiti dai cani da lavoro (da guardiania e conduzione) utilizzati per la difesa del gregge che rimangono feriti o uccisi a seguito di un evento di predazione ascrivibile solo al lupo o all'orso. Non sono riconosciuti, per i cani, altri eventi imputabili ad altre specie selvatiche.
 4. Sono riconosciuti ed indennizzati i danni causati alle arnie, famiglie di api e relative produzioni ascrivibili esclusivamente all'orso e al cinghiale.
 5. I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario; per la quantificazione degli indennizzi si possono includere:
 - a. danni per animali uccisi: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi;
 - b. costi indiretti: esclusivamente i costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti.
 6. L'indennizzo è determinato sulla base del valore di mercato dell'animale predato. Gli aiuti sono pagati direttamente ed esclusivamente all'azienda interessata.
 7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
 8. Sono ammissibili agli aiuti gli eventi per i quali è stata posta denuncia, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, in data posteriore al 01 gennaio 2022.

ART. 3

BENEFICIARI DEGLI AIUTI

1. Gli indennizzi sono concessi alle microimprese, piccole imprese e medie imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti zootecnici di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti), conformemente alla definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, gli aiuti alle grandi imprese sono concessi in regime "de minimis", sulla base e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Resta fermo che le disposizioni di cui al presente disciplinare devono essere rispettate anche per gli aiuti alle grandi imprese, nei limiti in cui non sono in contrasto con il regolamento (UE) n. 1408/2013]
3. Gli indennizzi sono concessi anche ai soggetti attivi nella produzione agricola primaria non qualificabili impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

ART. 4**INTENSITA' DEGLI AIUTI E CUMULO**

1. L'indennizzo di cui al presente disciplinare e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi ammissibili. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. Qualora dei finanziamenti dell'Unione Europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione Europea che non sono direttamente o indirettamente controllate dagli Stati membri sono combinati con aiuti di cui al presente disciplinare, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica dell'intensità massima di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento del 100%.
3. L'indennizzo di cui al presente disciplinare è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti "de minimis" aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi ammissibili.
4. Gli aiuti di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'articolo 145, paragrafo 2 e all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto superiore al 100%.

ART. 5**PRONTUARIO**

1. L'Ente Parco predispone un "Prontuario dei danni al patrimonio zootecnico del Parco" che tiene conto del pregio della razza e di altri fattori quali le modalità di conduzione dell'allevamento che rendono il prodotto di maggior valore sul mercato. Nel prontuario vengono definiti gli elenchi delle razze animali normalmente utilizzate per l'allevamento e l'importo degli indennizzi, basato sul reale valore di mercato degli animali.
2. Nel Prontuario, sono inoltre riconosciute e definite le compensazioni per i costi indiretti, ossia i rimborsi, relativi alle spese veterinarie documentate per le cure del bestiame (di cui al comma 3 punto b) del presente articolo) accertato come ferito a seguito di un evento di predazione. I costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti sono proporzionati ai costi diretti e mai superiori al valore di mercato dell'animale ferito
3. Tale prontuario viene periodicamente aggiornato ed approvato dall'Ente per tenere conto delle variazioni dei valori di mercato

ART. 6**CASI DI NON RICONOSCIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL'INDENNIZZO E
ANNULLAMENTO DEL SOPRALLUOGO**

1. Sono escluse dagli indennizzi di cui al presente disciplinare:
 - a) le imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare;
 - b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
2. La mancata formalizzazione della denuncia di danno esposta verbalmente, costituisce motivo per l'annullamento del sopralluogo.

3. Costituiscono motivi per il non riconoscimento del diritto di indennizzo:
 - a) assenza della carcassa dell'animale morto;
 - b) presenza di resti dell'animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso;
 - c) il pascolo e la gestione del bestiame, non effettuati nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigenti;
 - d) la mancata apposizione sulla carcassa o sull'animale ferito (nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente) degli strumenti identificativi previsti dall'anagrafe nazionale di ciascuna specie oggetto della denuncia.

ART. 7

COMPITI DEL REPARTO PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI

1. Al Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi, che opera avvalendosi delle Stazioni Carabinieri "Parco" competenti per territorio, è affidato il compito di ricevere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso con relativa istruttoria, quantificare il danno e trasmettere la documentazione alla Direzione dell'Ente per le procedure di indennizzo.
2. L'accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia da parte dell'interessato e comunque entro un periodo di tempo che consenta la rilevazione dei danni.
3. In fase di accertamento il danneggiato attesta l'avvenuto sopralluogo controfirmando ed eventualmente controdeducendo il verbale in cui vengono riportate tutte le notizie e le considerazioni utili alla determinazione della causa ed alla valutazione del danno.
4. Il verbale di accertamento e la relativa documentazione sono trasmessi all'Ente Parco entro 45 giorni dalla denuncia del danno.
5. La documentazione può contenere anche indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri.

ART. 8

DENUNCIA DEL DANNO

1. Il compito di ricevere le denunce per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico è affidato al Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi, che opera avvalendosi delle Stazioni Carabinieri "Parco" competenti per territorio.
2. La denuncia di presunta predazione a danno del patrimonio zootecnico deve essere presentata nel più breve tempo possibile dal ritrovamento dei capi di bestiame morti o feriti e dall'accertamento di capi dispersi e deve:
 - a. essere effettuata in forma di autocertificazione, per iscritto, via fax, e-mail o anche verbalmente e, in quest'ultimo caso, formalizzata al momento del sopralluogo, presentata dall'interessato presso la Stazione Carabinieri "Parco" competente territorialmente o, nel caso di irreperibilità dello stesso, al Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi;
 - b. essere effettuata compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Ente e presso la Stazione Carabinieri "Parco" competente territorialmente.

ART. 9 ACCERTAMENTO DEL DANNO

1. Il compito di effettuare il sopralluogo e redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso è affidato al Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi, che opera avvalendosi delle Stazioni Carabinieri "Parco" competenti per territorio. Il personale dei Carabinieri Forestali potrà essere accompagnato al sopralluogo da personale dell'Ente parco. Nel caso si tratti di personale veterinario (dell'Ente parco o da questo all'uopo incaricato), il verbale di accertamento del danno elaborato dal personale dei Carabinieri Forestali sarà integrato da un'apposita perizia medico legale.
2. L'accertamento o l'esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse (DPR 320/1954 e s. m. i.; Reg. 1069/2009/CE) e l'attività di sorveglianza per le T.S.E. (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) così come previsto dalla normativa vigente, sono attività di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL/ASUR competente per territorio, che deve essere contattato dal proprietario degli animali.
3. L'accertamento del danno è subordinato esclusivamente alla possibilità di rinvenire, da parte del personale incaricato, segni sulla carcassa che permettano l'identificazione della causa di morte come predazione e l'individuazione del presunto predatore come fauna selvatica, in virtù dell'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più degli animali di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Non sono indennizzati i capi dispersi.
5. Al termine del sopralluogo viene consegnata al danneggiato, firmata dal personale accertante, copia del verbale di accertamento indicante l'effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da animali di cui all'articolo 2, comma 1 oppure che non si sia trattato di un evento di predazione.
6. L'Ente Parco si riserva la facoltà di provvedere, con propri mezzi e personale, allo smaltimento delle carcasse del bestiame predato, fatta salva la possibilità di riuscire a raggiungere le suddette carcasse con apposito automezzo.

ART. 10 VALUTAZIONE DEL DANNO

1. La valutazione del danno con determinazione dell'indennizzo spettante viene effettuata dal Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi, o da personale dell'Ente o da un esperto all'uopo incaricato dallo stesso Ente, sulla base delle risultanze del sopralluogo e dei dati di riferimento indicati in "Prontuario".
2. L'Ente Parco può dotarsi, mediante apposite convenzioni o bandi, di un quantitativo definito di ovini e caprini, di diverse razze autoctone e differenti attitudini produttive, al fine di rimpiazzare i capi deceduti a seguito di un evento di predazione, per gli allevatori che ne facciano richiesta, in alternativa all'indennizzo monetario. In questo caso, ogni capo riconosciuto come indennizzabile potrà essere sostituito da un capo adulto in età produttiva e della stessa attitudine di quello deceduto, oppure, a scelta dell'allevatore, di attitudine differente ma avente lo stesso valore di mercato. La sostituzione potrà essere effettuata fino ad esaurimento del numero di soggetti di razze ovine e caprine disponibili, esauriti i quali, farà seguito il consueto indennizzo monetario.

ART. 11
LIQUIDAZIONI

1. L'Ente Parco, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l'indennizzo concesso all'avente diritto entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 12
BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO

1. Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco, le imprese di cui all'art. 3 sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 2, comma 1, pena l'esclusione dagli indennizzi di cui al presente Disciplinare.
2. Le misure di cui al comma 1 del presente articolo sono messe in atto come previsto dalla normativa vigente in materia di modalità di pascolo e protezione degli animali negli allevamenti e secondo le modalità previste dall'Ente Parco in apposito Disciplinare che specifica le tipologie e le norme tecniche di attuazione di misure di prevenzione volte a limitare i danni alla zootecnia sul territorio del Parco.

ART. 13
PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale per la registrazione degli aiuti e volti a rispettare gli obblighi dell'Unione Europea in materia di trasparenza degli aiuti di Stato, l'Ente Parco pubblica sul proprio sito internet:

- il testo integrale del presente disciplinare;
- la somma destinata anno per anno all'indennizzo;
- i dati sulla fauna selvatica presente sul territorio del parco.